

# dossier

7 dicembre 2020

## **Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi**

**Attuazione art. 8 L. 86/2019**

**A.G. 228**

---

Articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86

---



Senato  
della Repubblica



Camera  
dei deputati

X  
V  
I  
I  
I  
L  
E  
G  
I  
S  
L  
A  
T  
U  
R  
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - [studi1@senato.it](mailto:studi1@senato.it) -  [@SR\\_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 336



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3255 - [st\\_cultura@camera.it](mailto:st_cultura@camera.it) -  [@CD\\_cultura](https://twitter.com/CD_cultura)

Atti del Governo n. 228

*La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

Presupposti normativi.....	5
Contenuto del provvedimento .....	9
Articoli 1 e 2 ( <i>Oggetto e definizioni</i> ).....	10
Articolo 3 ( <i>Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome</i> ) .....	13
Articoli da 4 a 6, da 8 a 13 e 17 ( <i>Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche</i> ) .....	16
Articoli 7, 14 e 15 ( <i>Personalità giuridica e certificati</i> ) .....	23
Articolo 16 ( <i>Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport</i> ).....	25
Articolo 18 ( <i>Entrata in vigore</i> ).....	28



## Presupposti normativi

### *L'oggetto della delega e i principi e criteri direttivi*

Lo schema di decreto legislativo in commento è stato presentato alle Camere in attuazione dell'**articolo 8** della [L. 86/2019](#), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il **riordino** delle disposizioni legislative relative agli **adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile** a carico delle **federazioni sportive nazionali (FSN)**, delle **discipline sportive associate (DSA)**, degli **enti di promozione sportiva**, delle **associazioni benemerite** e delle loro affiliate riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

I **principi e criteri direttivi** della delega in esame sono:

- **semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri**, anche con riferimento a quelli previsti per le unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti interessati e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite (co. 2, lett. *a*));
- riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla **certificazione dell'attività sportiva** svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche (co. 2, lett. *b*));
- **indicazione** esplicita delle **norme da abrogare**, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al [codice civile](#) (co. 2, lett. *c*)).  
In base all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al c.c., la c.d. abrogazione tacita deriva dall'incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o dalla circostanza che la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore;
- previsione di misure semplificate volte al **riconoscimento della personalità giuridica** (co. 2, lett. *d*));
- previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti **a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere** e condizioni di **discriminazione** previste dal codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al [d.lgs. 198/2006](#), come previsto dalla [Carta olimpica](#) (co. 2, lett. *e*)).  
Il d. lgs. 198/2006, all'art. 25, fornisce la definizione di **discriminazione diretta e indiretta**, statuendo che costituisce **discriminazione diretta** qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro

lavoratore in situazione analoga. Si ha **discriminazione indiretta** quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Infine, costituisce **discriminazione** ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti. I successivi artt. da 27 a 34 declinano i diversi divieti di discriminazione in relazione a fattispecie specifiche. L'art. 26 del d. lgs. 198/2006 fornisce invece una definizione di **molestie**, secondo cui sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le **molestie sessuali**, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. In ultimo, sono considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i predetti comportamenti o di essersi sottomessi.

Dall'attuazione della delega **non devono derivare nuovi o maggiori oneri** per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (co. 5).

### *Il quadro normativo vigente*

L'obiettivo di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi relativi agli organismi sportivi si sostanzia, nello schema in esame, nella riforma delle modalità di certificazione della natura dilettantistica dell'attività, di acquisto della personalità giuridica e di autocertificazione dei requisiti soggettivi e oggettivi riferiti alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

A legislazione vigente, la disciplina è da ricondurre al **Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche**, attualmente gestito dal CONI con proprie delibere, su cui impattano gli articoli da 4 a 13 dello schema di decreto. All'iscrizione al Registro è subordinato il riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Lo schema di decreto rivede pertanto la gestione e le procedure di iscrizione al Registro, mutandone anche la denominazione e attribuendo rango primario alla relativa disciplina. Per approfondimenti, si veda la scheda di lettura relativa agli articoli 4-6, 8-13 e 17.

Oltre a ciò, occorre richiamare la normativa in vigore - D.P.R. 361/2000 - in merito all'acquisto della **personalità giuridica** da parte delle associazioni di carattere privato, rispetto alla quale lo schema di decreto in esame introduce una disciplina specifica per il mondo sportivo. Attualmente, il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai nuovi organismi sportivi è concesso a norma del citato D.P.R. 361/2000, **previo riconoscimento**, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del CONI. Per approfondimenti, si veda la scheda di lettura relativa agli articoli 7, 14 e 15.

Secondo il D.P.R. 361/2000, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel **registro delle persone giuridiche**, istituito presso le prefetture. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda. Entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione o la necessità di integrare la documentazione presentata, ne dà comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di 30 giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. Il registro delle persone giuridiche consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica: nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione, nella seconda le informazioni dettagliate sull'associazione o istituzione iscritta (data dell'atto costitutivo, denominazione, scopo, patrimonio, durata, sede della persona giuridica e cognome, nome e codice fiscale degli amministratori). Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.

A tali obiettivi, la legge delega aggiunge l'introduzione di modelli organizzativi e di **controllo dell'attività sportiva**, nonché di **codici di condotta** per la tutela dei **minori** e di prevenzione e contrasto di **molestie, violenze di genere, discriminazioni**. A tale riguardo, si segnala che la Carta olimpica, che rappresenta la codificazione dei principi fondamentali dell'olimpismo, delle regole e degli statuti adottati dal Comitato olimpico internazionale (CIO), per quanto qui di interesse, afferma tra i principi fondamentali che chiunque può praticare lo sport "senza discriminazioni di alcun genere e nello spirito olimpico" e che tutte le discriminazioni nei confronti di un paese o di una persona basate sulla razza, sulla religione, sulla politica, sul sesso, o su altro sono incompatibili con l'appartenenza al Movimento olimpico. In base al suo [statuto](#), il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e contro le discriminazioni basate sulla nazionalità, il sesso e l'orientamento sessuale e assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di violenza e discriminazione nello sport. Inoltre, nel [Codice di](#)

comportamento sportivo, adottato con delibera del Consiglio nazionale del CONI del 30 ottobre 2012 in base all'art. 13-*bis* dello statuto, si stabilisce fra l'altro che i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento **discriminatorio** in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche. Le violazioni del Codice di comportamento sportivo sono sanzionate dal Garante del Codice di comportamento, in ossequio alle previsioni del relativo Regolamento.

### *La procedura per l'emanazione dei decreti legislativi*

In base allo stesso articolo 8 della L. 86/2019, i decreti legislativi dovevano essere adottati entro **12 mesi** dalla data della sua entrata in vigore - ossia, entro il 31 agosto 2020 - su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, previa **intesa** in sede di **Conferenza Stato-Regioni**.

Il termine per l'esercizio della delega è poi stato **prorogato di 3 mesi** dall'art. 1, co. 3, della **L. 27/2020**, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale derivante dalla diffusione del COVID-19.

Nella lettera di trasmissione dello schema alle Camere, il Ministro per i rapporti con il Parlamento segnala che **l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni non è stata ancora acquisita**. Pertanto, lo schema di decreto è stato **assegnato con riserva**.

Sempre l'articolo 8 della L. 86/2019 ha stabilito che gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alle Camere per il **parere** da parte delle **Commissioni parlamentari** competenti **per materia** e per i **profili finanziari**, da rendere entro il termine di **45 giorni** dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Ha altresì previsto che se il termine per l'espressione del parere scade nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è **prorogato di 90 giorni** (c.d. "tecnica dello scorrimento"). Si tratta della circostanza concretamente realizzatasi. Di conseguenza, per effetto dello scorrimento, il **termine** per l'**esercizio** della **delega** è fissato al **28 febbraio 2021**.

Infine, l'articolo 8 della L. 86/2019 ha stabilito che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo il Governo può adottare **disposizioni integrative e correttive** dei decreti medesimi, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi (co. 4).



## Contenuto del provvedimento

Lo schema di decreto - che si compone di **18 articoli**, suddivisi in 4 Titoli - reca una **nuova disciplina** della **certificazione** della natura dilettantistica delle associazioni e delle società sportive, attraverso l'iscrizione al **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, a cui si attribuisce **rango primario**.

Rispetto alla normativa vigente, la **gestione** e la **tenuta** del **Registro** spettano al **Dipartimento per lo sport** della Presidenza del Consiglio (e non più al CONI) - che si avvale di Sport e salute s.p.a. - e si semplificano gli adempimenti a carico delle associazioni e società sportive dilettantistiche, in termini sia di certificazioni sia di acquisto della personalità giuridica. A tale ultimo proposito, si prevede una disciplina speciale per le associazioni sportive che vogliano **acquisire la personalità giuridica**, sempre mediante l'iscrizione al Registro nazionale.

Conseguentemente, il Registro nazionale normato dallo schema di decreto sostituisce a tutti gli effetti quello esistente tenuto dal CONI, cui non spetta più il compito di **certificare** l'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche. Viene dunque **abrogato l'art. 7 del D.L. 136/2004** (L. 186/2004).

In ossequio ai principi e criteri di delega, si demanda inoltre alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle associazioni benemerite il compito di redigere **linee guida** per la predisposizione di **modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva** e dei **codici di condotta** a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, violenze di genere e altre discriminazioni. A tali linee guida devono adattarsi le associazioni e le società sportive dilettantistiche, nonché le società sportive professionistiche, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari.

*Si segnala che molte delle definizioni normative commentate nello schema di decreto - tra cui quelle di associazioni e società sportive dilettantistiche - sono oggetto di specifica disciplina nell'atto del Governo n. 230, a cui si rinvia.*

## **Articoli 1 e 2** **(Oggetto e definizioni)**

L'**articolo 1** individua l'**oggetto** della delega, mentre l'**articolo 2** dettaglia le **definizioni** ai sensi dello schema di decreto.

In particolare, l'**articolo 1** specifica i contenuti dello schema di decreto, ossia norme in materia di **semplificazione** degli oneri amministrativi a carico degli organismi sportivi, nonché in materia di **contrasto e prevenzione della violenza di genere (comma 1)**.

Si segnala che l'art. 8, co. 2, lett. e), della L. 86/2019, tra gli ambiti della delega menziona sia la prevenzione e il contrasto di molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazioni, sia anche la **tutela dei minori**, non citata nell'oggetto di cui all'articolo 1 in commento. *Si valuti l'opportunità di un approfondimento.*

L'Analisi di impatto della regolamentazione (**AIR**) allegata allo schema di decreto precisa che i **destinatari** dell'intervento regolatorio, secondo i [dati](#) del Centro Studi e Osservatori Statistici per lo Sport, riferiti al 2017, e quelli del Libro bianco per lo sport 2019, sono:

- 45 Federazioni sportive nazionali;
- 19 discipline sportive associate;
- 15 enti di promozione sportiva;
- 19 associazioni sportive benemerite;
- 120.801 associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. In proposito la **relazione tecnica** precisa che le associazioni e le società sportive, al 1° gennaio 2020, sono 156.928.

Si precisa poi che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 2**).

L'**articolo 2** reca le **definizioni** a fini del decreto. In dettaglio si intende per:

- a) **associazione o società sportiva dilettantistica**: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale (FSN), ad una Disciplina sportiva associata (DSA) o a un Ente di promozione sportiva (EPS) che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. La disciplina delle **società e associazioni sportive dilettantistiche** è recata dall'articolo 90 della [legge n. 289 del 2002](#) (novellato dall'art. 4 del [D.L. 72/2004](#) - L. 128/2004), il cui comma 17 specifica che esse possono assumere una delle seguenti forme: associazione sportiva priva di personalità giuridica (articoli 36 e ss. c.c.); associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ([D.P.R. n. 361 del 2000](#)); società sportiva di capitali o cooperativa senza scopo di lucro. Si rimanda alla scheda di lettura relativa agli artt. 7, 14 e 15;

- b) **associazioni benemerite**: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
- c) **Comitato italiano paralimpico** (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal **Comitato Paralimpico Internazionale**, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili.  
La disciplina del Comitato italiano paralimpico è dettata dal **d.lgs. 43/2017**, come modificato dalla L. 8/2018. Il CIP è la Confederazione delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche, da esso riconosciute. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale. **Qui** lo statuto del CIP;
- d) **Comitato olimpico nazionale italiano** (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal **Comitato olimpico internazionale** (CIO) che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale.  
La disciplina del Comitato olimpico nazionale italiano è dettata dal **d. lgs. 242/1999**, come modificato dal d.lgs. 15/2004 e dalla L. 8/2018. Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport. Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. **Qui** lo statuto del CONI.
- e) **Dipartimento per lo sport**: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale dello sport.  
Si ricorda che con **D.P.C.M. 28 maggio 2020**, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato istituito il **Dipartimento per lo sport**, quale struttura di supporto al Presidente ovvero all'Autorità politica delegata per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Con **D.M. 9 luglio 2020** è stata disciplinata l'organizzazione del Dipartimento per lo sport, che si articola in un Ufficio di livello dirigenziale generale e in tre Servizi di livello dirigenziale non generale;
- f) **Disciplina sportiva associata**: l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione sportiva nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale. Alla luce di quanto previsto alla successiva lett. l) e all'art. 5, *si valuti se specificare che la DSA è riconosciuta dal CONI*;

- g) **Enti di promozione sportiva**: gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative. Alla luce di quanto previsto alla successiva lett. l) e all'art. 5, *si valuti se specificare che l'Ente di promozione sportiva è riconosciuto dal CONI*;
- h) **Federazione sportiva nazionale**: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini. Alla luce di quanto previsto alla successiva lett. l) e all'art. 5, *si valuti se specificare che la FSN è riconosciuta dal CONI*, anche in analogia a quanto si afferma alla lett. i) con riferimento alle Federazioni sportive paralimpiche;
- i) **Federazioni sportive paralimpiche**: l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;
- l) **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, una Disciplina sportiva associata, un Ente di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI. *Si valuti se includere, nella definizione di Registro, anche le società e le associazioni riconosciute dal CIP, alla luce di quanto previsto all'art. 5, co. 3*;
- m) **settore dilettantistico**: il settore di una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata non qualificato come professionistico;
- n) **settore professionistico**: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata;
- o) **Sport e salute S.p.A.**: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

*Si invita a valutare l'opportunità di inserire, tra le definizioni, quella di "società sportiva professionistica", menzionata all'art.16.*

### **Articolo 3** *(Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)*

L'**articolo 3** definisce il **riparto di competenze** legislative fra Stato, Regioni e Province autonome con riferimento allo schema di atto del Governo in esame.

Nello specifico, il **comma 1** stabilisce che le disposizioni recate nello schema di decreto in commento sono adottate, in attuazione degli articoli 2<sup>1</sup>, 3<sup>2</sup>, 18<sup>3</sup> e 117, primo<sup>4</sup>, secondo<sup>5</sup> e terzo<sup>6</sup> comma della Costituzione:

- nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile<sup>7</sup>, nonché determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale<sup>8</sup>;
- nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo<sup>9</sup>.

Il comma 1, nell'affermare che le disposizioni recate nello schema di provvedimento in esame rientrano nell'esercizio del potere esclusivo statale nelle menzionate materie o, in alternativa, del potere di dettare principi nella materia "ordinamento sportivo", di competenza concorrente, mira implicitamente a sancire il rispetto da parte del legislatore delegato del riparto di competenze legislative fra Stato e Autonomie.

Al riguardo, giova segnalare che la Corte ha affermato che l'autoqualificazione non è determinante per ritenere che le singole disposizioni siano effettivamente principi o norme fondamentali e, in quanto tali, riconducibili alla competenza statale, dovendo essere sempre valutato, in ciascun caso, il carattere sostanziale delle norme cui il legislatore attribuisce tale qualifica (*ex multis*, v. sentenze nn. 355, 354 del 1994 e 1033 del 1988). La qualificazione del legislatore non può, quindi, assumere valore precettivo, tale da attribuire alle norme una natura diversa da quella ad esse propria, quale risulta dalla loro oggettiva sostanza. Essa costituisce, piuttosto, un'esplicita indicazione

---

<sup>1</sup> Articolo che demanda alla Repubblica il compito di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e, contestualmente, di richiedere l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

<sup>2</sup> Articolo che riconosce la pari dignità sociale dei cittadini, nonché la loro l'eguaglianza davanti alla legge, demandando alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

<sup>3</sup> Relativo al diritto dei cittadini di associarsi liberamente per fini che non sono vietati dalla legge penale.

<sup>4</sup> Ai sensi di tale disposizione, Stato e Regioni sono tenuti ad esercitare la potestà legislativa nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

<sup>5</sup> Relativo alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie ivi elencate (*v. infra*).

<sup>6</sup> Riguardante la competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni (*v. infra*).

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera l, Cost..

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera m, Cost..

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art.117, terzo comma, in cui allo Stato è attribuita la facoltà di stabilire i principi fondamentali, che le Regioni sono chiamate a rispettare nel dettare la (restante) disciplina della materia.

dell'intenzione del legislatore ed acquista valore sintomatico delle caratteristiche delle disposizioni.

L'articolo dispone altresì che:

- le Regioni ordinarie esercitino le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione (**comma 2**);  
Ai sensi dell'art.117, terzo comma, rilevano nello specifico le competenze legislative concorrenti relative all'ordinamento sportivo e al governo del territorio, richiamate al comma 1.  
L'art.117, quarto comma, relativo alla cd. competenza legislativa residuale, riserva alle Regioni la potestà legislativa su ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.  
L'art.117, sesto comma, riguarda invece la potestà regolamentare, che spetta alle Regioni su ogni materia eccettuate le seguenti:
  - i) quelle rientranti nella legislazione esclusiva dello Stato, che spettano a quest'ultimo, salva la possibilità in ogni caso di delega regionale;
  - ii) la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite agli enti locali, riservate a questi ultimi;
- le Regioni a statuto speciale e le Province autonome diano attuazione allo schema di decreto compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (**comma 3**).

Il comma 3 reca una clausola a **salvaguardia** dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali.

Essa trova fondamento nel rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, rileva che norme di rango primario (quali quelle recate dal provvedimento in esame) non possono incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti. Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme legislative coperte dalla stessa, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude a priori la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, quando "singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale". Si veda in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2016. In altra decisione (la n.191 del 2017) la Corte afferma che occorre "verificare, con riguardo alle singole disposizioni impugnate, se esse si rivolgano espressamente anche agli enti dotati di autonomia speciale, con l'effetto di neutralizzare la portata della clausola generale". Sul tema si vedano altresì le sentenze nn.154 e 231 del 2017.

La norma in esame specifica che il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione è assicurato anche con "riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", di riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.

L'articolo 10 della citata legge costituzionale, nello specifico, ha introdotto la cosiddetta clausola di maggior favore nei confronti delle regioni e delle province con autonomia speciale. L'articolo prevede infatti che le disposizioni della richiamata legge costituzionale (che includono anche quelle che novellano l'art.117 della Costituzione rafforzando le competenze legislative in capo alle regioni ordinarie) si applichino ai predetti enti "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite" e comunque "sino all'adeguamento dei rispettivi statuti".

Tale disposizione attribuisce dunque agli enti territoriali ad autonomia speciale competenze aggiuntive rispetto a quelle già previste nei rispettivi statuti e consente alla Corte costituzionale di valutare, in sede di giudizio di legittimità, se prendere ad esempio a parametro l'articolo 117 della Costituzione, anziché le norme statutarie, nel caso in cui la potestà legislativa da esso conferita nell'ambito di una determinata materia assicuri una autonomia più ampia di quella prevista dagli statuti speciali.

**Articoli da 4 a 6, da 8 a 13 e 17**  
*(Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche)*

Gli **articoli da 4 a 6, da 8 a 13 e 17** attengono all'istituzione, presso il **Dipartimento per lo sport**, del **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, attualmente privo di veste legislativa e gestito dal CONI. Il nuovo Registro sostituisce quello costituito dal CONI. Sono stabilite la struttura del Registro, le modalità di iscrizione e cancellazione nonché di funzionamento e revisione del Registro, in un'ottica di semplificazione rispetto alla disciplina vigente. Sono altresì abrogate le disposizioni vigenti in contrasto con le nuove previsioni.

Preliminarmente, si ricorda che **l'art. 5, co. 2, lett. c), del [d. lgs. 242/1999](#)** demanda al CONI l'adozione di provvedimenti di **riconoscimento**, ai **fini sportivi**, delle Federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre Discipline sportive associate.

In base al suo [statuto](#), il CONI **riconosce** le **Federazioni sportive nazionali** (una per ciascuno sport) che rispondono ai requisiti di:

- svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
- affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestione dell'attività conformemente alla Carta olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza;
- ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI;
- procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell'art. 16, co. 2, del [d. lgs. 242/1999](#).

Il Consiglio nazionale del CONI **riconosce**, in conformità all'apposito regolamento, le **Discipline sportive associate** (una per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione sportiva nazionale) che rispondano ai requisiti di:

- svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
- tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
- ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI;
- assenza di fini di lucro.



**Gli Enti di promozione sportiva nazionali** sono **riconosciuti ai fini sportivi** dal Consiglio nazionale del CONI qualora rispondano ai seguenti requisiti:

- essere associazione non riconosciuta o riconosciuta, ai sensi degli artt. 12 e ss. del c.c., con un proprio statuto;
- avere una presenza organizzata in almeno quindici Regioni e settanta Province;
- avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila;
- aver svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno quattro anni.

**Gli Enti di promozione sportiva** su base **regionale** sono **riconosciuti ai fini sportivi** dal Consiglio nazionale del CONI qualora rispondano ai seguenti requisiti:

- essere associazione non riconosciuta o riconosciuta, ai sensi degli articoli 12 e ss. del c.c. con un proprio statuto;
- avere una presenza organizzata in ognuna delle province e nella stessa regione di riferimento;
- avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate come disciplinato nel regolamento approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.

Le **società ed associazioni sportive** aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono **riconosciute, ai fini sportivi**, dal Consiglio nazionale del CONI o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, o dagli Enti di promozione sportiva. Le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo possono essere riconosciute dal Consiglio nazionale del CONI o, per delega, dalla Giunta nazionale come **associazioni benemerite**.

Successivamente, **l'art. 90 della [L. 289/2002](#)**, ai commi 20-22<sup>11</sup>, aveva disposto l'istituzione, presso il CONI del **Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche** distinto nelle seguenti tre sezioni:

- associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;
- associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;
- società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

La tenuta, la gestione e la cancellazione erano demandate ad una apposita delibera del Consiglio nazionale del CONI, trasmessa al Ministero vigilante. Per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, le società e le associazioni sportive dilettantistiche dovevano dimostrare l'avvenuta iscrizione nel Registro. Tali **commi 20-22 dell'art. 90** della L. 289/2002 sono stati poi **abrogati** dall'art. 4 del **[D.L. 72/2004](#)** (L. 128/2004).

In seguito, **l'art. 7 del [D.L. 136/2004](#)** (L. 186/2004) ha affermato che il CONI è **l'unico organismo certificatore** della effettiva attività sportiva svolta dalle **società e dalle associazioni dilettantistiche**, stabilendo che le disposizioni di cui ai co. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del citato art. 90 della L. 289/2002 si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del

<sup>11</sup> La Corte costituzionale, con [sentenza n. 424/2004](#), ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 90, commi 18, 20, 21 e 22, della legge n. 289 del 2002, a seguito della relativa abrogazione da parte del D.L. 72/2004.

**riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI**, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'art. 5, co. 1, del d.lgs. 242/1999. Il CONI trasmette quindi annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Il CONI ha quindi istituito il [Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche](#) nel quale sono obbligatoriamente iscritte le società e le associazioni in questione per essere **riconosciute a fini sportivi**.

In base al [Regolamento di funzionamento del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche](#), adottato dal CONI con **deliberazione n. 1574 del 18 luglio 2017**, la **gestione** del Registro è curata dal **CONI**. L'**iscrizione** delle associazioni e società sportive costituite ai sensi dell'art. 90 della L. 289/2002 è subordinata al possesso di determinati requisiti:

- avere una sede legale in un Paese dell'Unione europea e almeno una sede operativa in Italia;
- avere un rapporto di affiliazione con un organismo sportivo (Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva);
- non essere associazioni o società di secondo livello;
- non essere una articolazione territoriale dell'organismo sportivo di appartenenza;
- svolgere attività sportiva e didattica nell'ambito dell'organismo sportivo di appartenenza;
- avere uno statuto conforme alla normativa in materia.

Al Registro sono iscritti i gruppi sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi militari e civili dello Stato firmatari di convenzioni con il CONI e affiliati ad un organismo sportivo. L'iscrizione al Registro avviene tramite l'organismo sportivo di appartenenza con modalità telematica su un applicativo *web* messo a disposizione del CONI.

Le **cancellazioni** dal Registro possono avvenire d'ufficio - per mancato rinnovo del rapporto di affiliazione tra associazione/società e organismo sportivo di riferimento - o con provvedimento di revoca del Segretario generale del CONI in casi espressamente indicati. Sono ammessi **ricorsi** alla Giunta nazionale del CONI, le cui decisioni possono essere poi impugnate davanti al collegio di garanzia dello sport.

La disciplina in esame attribuisce dunque **rango primario** al Registro, denominato ora "Registro nazionale delle **attività** (e non delle associazioni e società) **sportive dilettantistiche**", gestito con modalità telematiche, e ne muta la **gestione**, in quanto fa capo al **Dipartimento per lo sport**.

Il trattamento dei relativi dati è consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei loro fini istituzionali (**articolo 4**).

In base all'**articolo 5**, sono **iscritte** al Registro le **associazioni e le società sportive dilettantistiche** (secondo la definizione di cui all'articolo 2) che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Sono iscritte in una **sezione speciale** le società e le associazioni sportive **riconosciute dal CIP**.

L'**iscrizione** al Registro **certifica la natura dilettantistica di società e associazioni sportive**, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica. Il compito di certificazione dunque **non spetta più al CONI**, secondo quanto invece prevede l'art. 7 del citato D.L. 136/2004, che viene infatti **abrogato dall'articolo 17** del provvedimento in esame, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

L'**articolo 6** detta le modalità di iscrizione al Registro. La **domanda di iscrizione** è inviata al **Dipartimento per lo sport**, su **richiesta** delle associazioni e società sportive dilettantistiche, dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall'Ente di promozione sportiva affiliante. Alla domanda vanno **allegati** una serie di **documenti** (dati anagrafici, attività, impianti, contratti di lavoro).

Si ricorda che, secondo l'art. 90, co. 18, della [L. 289/2002](#), le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con **atto scritto** nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello **statuto** devono essere espressamente previsti:

- la denominazione;
- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

In base al co. 18-*bis*, gli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o Disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Entro **45 giorni** dalla **presentazione** della domanda, il Dipartimento per lo sport, verificata la sussistenza delle condizioni previste, può:

- **accogliere** la domanda e iscrivere l'ente;
- **rifiutare** l'iscrizione con provvedimento motivato;
- richiedere di **integrare** la documentazione ai sensi dell'art. 1, co. 5, del [D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361](#). Si segnala che l'art. 1, co. 5, del citato

D.P.R. 361/2000 stabilisce i termini (120 giorni dalla presentazione della domanda) per l'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche presso le Prefetture, cui è subordinato l'acquisto di personalità giuridica; il co. 6, invece, detta la procedura per l'**integrazione della documentazione** presentata: entro **120 giorni** dalla presentazione della domanda la prefettura comunica ai richiedenti la necessità di integrare i documenti; i richiedenti possono presentare memorie e documenti nei successivi di 30 giorni; se, nell'ulteriore termine di 30 giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata. *Si valuti dunque la correttezza del riferimento normativo citato, che parrebbe più propriamente essere riferito all'art. 1, co. 6, del D.P.R. 361/2000. Parrebbe peraltro non esplicitato entro quanti giorni i richiedenti debbano presentare la documentazione integrativa ovvero se si applichino i termini di cui al D.P.R. 361/2000.*

Si stabilisce poi - a differenza di quanto previsto dal citato D.P.R. 361/2000 - che, decorsi **ulteriori 30 giorni** dalla **comunicazione** (al Dipartimento per lo sport) dei **dati integrativi richiesti**, la domanda di iscrizione si **intende accolta** e l'iscrizione avrà validità dalla data di presentazione della domanda.

In caso di **mancato o incompleto deposito** degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, nel rispetto dei termini, il Dipartimento per lo sport **diffida** l'ente (le associazioni o le società sportive dilettantistiche) ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un **termine** non superiore a **180 giorni**, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro. *Sul piano della formulazione, all'articolo 6, comma 6, si valuti l'opportunità di chiarire la locuzione "in esso previsti".*

Vi sono poi ulteriori **obblighi** a carico delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, chiamate a **depositare** - direttamente o tramite il proprio organismo affiliante - presso il Registro, entro **30 giorni dalla relativa approvazione o modifica**:

- il rendiconto economico-finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea e il relativo verbale;
- i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati;
- i verbali che modificano gli organi statutari;
- i verbali che modificano la sede legale.

Si segnala che non vengono menzionate eventuali **modifiche all'atto costitutivo**, che sono invece citate dall'articolo 14, comma 3. *Si valuti l'opportunità di una integrazione in tal senso.*

L'**articolo 8** stabilisce che il **Dipartimento per lo sport** rilascia i **certificati di iscrizione** al Registro su istanza di chiunque ne abbia interesse.

La **cancellazione** dal Registro è disciplinata dall'**articolo 9**. Essa avviene:

- a seguito di **istanza motivata** da parte dell'ente iscritto;

- a seguito di **accertamento d'ufficio** (da parte del Dipartimento per lo sport), anche per provvedimenti della competente autorità giudiziaria o tributaria, divenuti definitivi, dello scioglimento, cessazione, estinzione dell'ente ovvero della carenza dei requisiti necessari per la permanenza nel Registro.

L'**articolo 10** dispone che gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro sono **opponibili ai terzi** soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza. Si specifica peraltro che per le operazioni compiute entro il **quindicesimo giorno dalla pubblicazione**, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

L'**articolo 11** demanda ad un apposito **provvedimento** del Dipartimento per lo sport, da adottare entro **6 mesi** dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la disciplina sulla **tenuta, conservazione e gestione del Registro**. I dati contenuti nel Registro sono oggetto di **revisione**, da parte del Dipartimento per lo sport, con cadenza **triennale**, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro stesso.

Il **Registro sostituisce** a tutti gli effetti **quello esistente (articolo 12)**. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche già iscritte nell'attuale Registro nazionale, incluse quelle riconosciute dal CIP, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva iscrizione e sono **automaticamente trasferite** nel nuovo Registro.

L'**articolo 13** precisa che per la gestione del Registro il Dipartimento per lo sport si avvale della società **Sport e salute** s.p.a., che vi fa fronte con le ordinarie dotazioni di bilancio di cui all'art. 1, co. 630, della L. 145/2018.

La **L. 145/2018** (art. 1, co. 629-633) ha disposto che la "CONI Servizi spa<sup>12</sup>" assume la denominazione di "Sport e salute s.p.a." e ne ha ridefinito la **governance**. Qui lo **statuto** della società.

Con riferimento al **contratto di servizio** sulla cui base il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della società, la L. 145/2018 ha disposto che lo stesso acquista **efficacia** dopo l'**approvazione** da parte dell'**autorità di Governo** competente in materia di sport. In base alle informazioni presenti sul sito di Sport e Salute s.p.a., **il contratto di servizio è stato firmato il 4 novembre 2019**.

La stessa legge ha, inoltre, modificato il **meccanismo di finanziamento** dell'attività sportiva nazionale da parte dello Stato. In particolare, ha previsto, anzitutto, che, dal 2019, le risorse destinate al CONI e alla Sport e salute spa sono complessivamente stabilite nella

---

<sup>12</sup> Il **D.L. 138/2002** (**L. 178/2002**: art. 8), come modificato dal **D.L. 4/2006** (**L. 80/2006**: art. 34-*bis*), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali -, per l'espletamento dei suoi compiti, si avvaleva della "CONI Servizi spa", il cui capitale sociale era di 1 milione di euro e le cui azioni erano attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze.

misura annua – comunque **non inferiore a 410 milioni di euro** – del 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività relativi a gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. L'importo può essere rimodulato annualmente in relazione alle entrate effettive. Le risorse complessive sono così ripartite:

- **40 milioni di euro annui al CONI** (cap. 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana.
- **una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui alla Sport e Salute s.p.a.** (cap. 1897 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), di cui inizialmente **non meno di 280 milioni di euro annui** da destinare al **finanziamento** di FSN, DSA, EPS, gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, associazioni benemerite (tutti soggetti finanziati, a legislazione previgente, dal CONI);
- **2 milioni di euro annui** per la copertura degli oneri derivanti dalla riforma dei **concorsi pronostici sportivi** (art. 1, co. 634-639).

In base al disegno di legge di bilancio (attualmente all'esame delle Camere, [A.C. 2790](#)) sul **cap. 1897** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relativo al finanziamento di "Sport e Salute Spa", per il **2021** sono allocati complessivamente 373,4 milioni di euro, di cui 88 milioni di euro per il funzionamento di "Sport e Salute Spa", 280 milioni di euro per contributi a FSN, DSA, EPS, gruppi sportivi militari, corpi civili dello Stato e associazioni benemerite e 5,4 milioni di euro per la *Ryder cup*.

Per il finanziamento degli organismi sportivi, Sport e Salute s.p.a. istituisce una **gestione separata** e provvede al **riparto delle risorse sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI** in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata, il consiglio di amministrazione della società è **integrato** con un membro designato dal CONI quale **consigliere aggiunto**. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. In caso di gravi irregolarità nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, l'**autorità di Governo** competente in materia di sport può procedere alla **revoca**, anche parziale, delle **risorse** assegnate agli organismi sportivi.

*In generale, sul piano redazionale, si valuti l'opportunità di riferirsi non all' "ente" ma alle "associazioni e società sportive dilettantistiche".*

**Articoli 7, 14 e 15**  
*(Personalità giuridica e certificati)*

Gli **articoli 7 e 14** riguardano l'acquisto della **personalità giuridica** attraverso l'iscrizione al Registro, come misura derogatoria rispetto alla normativa vigente. L'**articolo 15** disciplina la predisposizione di moduli di autocertificazione per semplificare le procedure di **certificazione** a carico delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. Entrambi attuano principi e criteri specifici della L. 86/2019 (art. 8, co. 2, lett. *d*) e *b*)).

Si rammenta che secondo l'art. 90, co. 17, della [L. 289/2002](#), le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- **associazione sportiva priva di personalità giuridica** disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del [codice civile](#), inerenti le associazioni non riconosciute;
- **associazione sportiva con personalità giuridica** di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al [D.P.R. 361/2000](#).  
In base all'art. 1 del citato D.P.R., le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato **acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento** determinato dall'iscrizione nel **registro delle persone giuridiche**, istituito presso le prefetture;
- **società sportiva di capitali** o **cooperativa** costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

L'**articolo 7** precisa che con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata **istanza di riconoscimento** della **personalità giuridica** (*da parte delle associazioni dilettantistiche*).

L'**articolo 14** consente alle **associazioni dilettantistiche** - si intende quelle prive di personalità giuridica - di **acquistare la personalità giuridica** mediante l'iscrizione nel Registro (**comma 1**).

Si specifica, al **comma 2**, che il **notaio** che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione "**deve depositarlo**", con i relativi allegati, entro **20 giorni presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport**, richiedendo l'iscrizione dell'ente. *Non risulta chiaro quale sia il momento di decorrenza dei 20 giorni, ossia se esso sia riferito o meno alla ricezione dell'atto costitutivo.*

Sul piano della formulazione, si segnala che, in base all'articolo 6, la domanda di iscrizione al Registro è genericamente presentata al Dipartimento per lo sport, non

facendosi precisazioni in merito agli uffici competenti (tanto più che la disciplina sulla gestione del Registro è demandata ad un successivo provvedimento). *Si valuti pertanto l'opportunità di un approfondimento.*

Il **notaio verifica** preliminarmente la **sussistenza** delle **condizioni** previste dalla legge per la costituzione dell'ente (*dell'associazione*), ed in particolare dalle disposizioni del decreto con riferimento alla natura dilettantistica. Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel Registro stesso ai sensi dell'articolo 6.

*Dal combinato disposto degli artt. 7 e 14, potrebbe non risultare chiaro se l'istanza di riconoscimento di cui all'art. 7 sia quella disciplinata in base all'art. 14, co. 2, che prevede la mediazione di un notaio per "l'iscrizione" dell'ente, oppure se - nell'ottica della semplificazione - vi sia un unico processo di iscrizione al Registro dal quale discende anche l'acquisto di personalità giuridica.*

Il **comma 3** precisa poi che le **modificazioni** dell'**atto costitutivo** e dello **statuto** devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro. Si rinvia pertanto al "procedimento di iscrizione" regolato ai sensi del comma 3, dell'articolo 6. Si segnala che l'articolo 6, comma 3, dello schema in esame stabilisce che, entro 30 giorni dalla relativa approvazione o modifica, devono essere **depositate**, tra l'altro, le **modifiche statutarie e gli statuti modificati** (in quella sede non si accenna alle modifiche dell'atto costitutivo). *Si valuti se indicare che tali modifiche diventano efficaci dall'avvenuto **deposito** presso il Registro.*

L'**articolo 15** affida al Dipartimento per lo sport la predisposizione di **specifici moduli per l'autocertificazione** di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento. Ciò, al fine di garantire la massima semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nell'ambito delle procedure di **certificazione** delle attività sportive svolte dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche.

*Sul piano della formulazione, si valuti la soppressione delle parole "della Presidenza del Consiglio dei Ministri".*



## Articolo 16

### *(Fattori di rischio e contrasto della violenza di genere nello sport)*

L'**articolo 16** prevede l'obbligo per le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, di redigere **linee guida** per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a **tutela dei minori** e per la **prevenzione delle molestie**, della **violenza di genere** e di ogni altra condizione di **discriminazione**. Sulla base di tali linee guida le associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche devono, a loro volta, adottare (o integrare nel caso in cui tali modelli siano stati già adottati ai sensi del d.lgs. n. 31 del 2001) modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta. La disposizione prevede, infine, l'obbligo, per i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite, di prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di discriminazione basati sul genere, ovvero siano stati condannati in via definitiva per reati sessuali e di pedo-pornografia.

Il Capo III del Titolo III, composto dal solo articolo 16, reca misure per il contrasto alla violenza di genere in ambito sportivo.

Il **comma 1** dell'articolo 16 impone alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, di redigere le **linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione** prevista dal Codice delle pari opportunità ([d.lgs. 198/2006](#)) o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida, da redigere entro **12 mesi** dalla (*data di*) entrata in vigore del decreto in esame, hanno validità quadriennale e devono essere elaborate sulla base delle caratteristiche delle diverse associazioni e delle società sportive e delle persone tesserate.

E' opportuno ricordare che, in base al ricordato criterio di delega di cui alla lett. e) del comma 2 dell'articolo 8, il Governo è stato chiamato a prevedere obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione previste dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 198/2006), come previsto dalla Carta olimpica.

Con riguardo al richiamo alla Carta olimpica è suscettibile di approfondimento se esso si debba intendere come circoscritto alle sole discriminazioni basate sul genere (ambito in questo caso più limitato di quello trattato nella disposizione in esame) ovvero se esso si possa considerare esteso anche a tutte le altre forme di

discriminazione (per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale).

Si segnala peraltro come, sebbene espressamente contemplata dalla disposizione di delega, la **tutela dei minori** non sia richiamata nell'articolo 1 dello schema in esame (vedi *supra*).

*Si valuti l'opportunità di modificare le rubriche del Titolo e dell'articolo, considerato che le misure introdotte non riguardano soltanto la violenza di genere ma interessano anche la tutela dei minori e il contrasto di ogni forma di discriminazione.*

Ai sensi del **comma 2** le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro **12 mesi** dalla comunicazione delle richiamate linee guida, **modelli organizzativi** e di controllo dell'attività sportiva nonché **codici di condotta** ad esse conformi. Nel caso in cui una stessa associazione o società risulti affiliata a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e associazioni benemerite, la disposizione in esame consente l'applicazione delle linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione con contestuale obbligo di comunicazione all'altro o agli altri.

Il mancato adempimento da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche e delle società sportive professionistiche, dei suddetti obblighi è sanzionato secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e associazioni benemerite di affiliazione (**comma 3**).

Nel caso in cui le associazioni e società sportive dilettantistiche e le società sportive professionistiche siano già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del [d.lgs. 231/2001](#), il **comma 4** ne impone l'integrazione secondo quanto previsto dal comma 2.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (anche detto **modello ex d.lgs. 231/2001**) indica un modello organizzativo adottato da una persona giuridica, o da un'associazione priva di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilità penale degli enti. La sua definizione è fornita principalmente dall'articolo 6 del d.lgs. 231/2001. Esso si sostanzia in un insieme di regole, procedure e modalità operative che definiscono un sistema organizzativo, di gestione e controllo interno di un'azienda che mira ad impedire o prevenire la commissione dei reati sanzionati dal decreto legislativo stesso da parte degli amministratori o dipendenti.

Il **comma 5** stabilisce l'obbligo, per i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, di prevedere **sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di discriminazione** (di cui al Capo II del Titolo I, Libro III del Codice delle pari opportunità), **ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di:**

- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);

- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art.600-*quater* c.p.);
- pornografia virtuale (art.600-*quater*.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.);
- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa anche aggravata (artt.604-*bis* e 604-*ter* c.p.);
- violenza sessuale anche aggravata (artt. 609-*bis* e 609-*ter* c.p.);
- atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater* c.p.);
- corruzione di minorenni (art. 609-*quinqies* c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Il **comma 6**, in tali casi, consente al CONI, alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva, alle associazioni benemerite, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle società sportive professionistiche di costituirsi parte civile nei processi penali a carico dei loro tesserati.

**Articolo 18**  
*(Entrata in vigore)*

L'**articolo 18** stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.